Statuto dell'Associazione ALUMNI UNIMORE

Art. 1 Denominazione e Sede

1.1 E' costituita per iniziativa dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e art. 36 e seguenti del Codice Civile un'associazione denominata Alumni Unimore con sede legale presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, via Università 4, Modena.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie o fissare domicili anche all'estero.

Art. 2 Scopo e Oggetto

2.1 L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, con il fine istituzionale di costituire un riferimento stabile e duraturo per gli Alumni dell'Ateneo e promuovere i valori Unimore, dei quali gli Alumni sono i primi testimoni nella vita professionale e privata post universitaria.

2.2 L'associazione si propone altresì di:

- Diffondere la tradizione e la cultura sviluppate da Unimore.
- Favorire il legame tra Unimore e Alumni, rinsaldando il senso di appartenenza dei laureati alla propria università.
- Creare una rete di contatti tra gli Alumni che favorisce rapporti culturali e professionali tra di loro, con l'Università e le realtà locali.
- Promuovere e valorizzare i progetti didattico-scientifico di Dipartimenti e Facoltà Unimore.
- Sviluppare progetti di formazione permanente ed iniziative di aggiornamento per gli Alumni.
- Favorire l'inserimento nel modo del lavoro dei laureati.
- Realizzare iniziative culturali anche di interesse professionale, artistiche ricreative e sportive alfine
 di diffondere i tradizionali valori di indipendenza etica trasparenza libertà di espressione equità
 solidarietà e valorizzazione delle diversità attenzione al merito e allo sviluppo delle capacita
 individuali, responsabilità sociale.
- Contribuire a favorire la visibilità e il prestigio a livello nazionale e internazionale di Unimore anche attraverso premi e benemerenze.
- Provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci.
- Attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità disponibili a supportare anche attraverso donazioni o altre forme di contribuzione e sponsorizzazione progetti basati su comuni valori e obiettivi e a supportarsi reciprocamente in nome di questi stessi valori e obiettivi.
- Stabilire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere allo scopo di facilitare i rapporti tra Alumni Unimore e di altri Atenei.

Art. 3 Durata

3.1 L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento è regolato dal successivo Art. 14.

Art. 4 Patrimonio e Risorse

- 4.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote versate dai Soci sostenitori ed onorari , donazioni, eredità, lasciti, erogazioni liberali, rendite di beni mobili ed immobili ed ogni altra entrata utile al funzionamento dell'associazione.
- 4.2 L'associazione, per reperire fondi necessari al proprio funzionamento ed alla realizzazione dei propri fini istituzionali, potrà organizzare raccolte fondi.

Art. 5 Soci

- 5.1 I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
 - Soci Ordinari
 - Soci Sostenitori
 - Soci Onorari
 - Soci Docenti
 - Soci Fondatori
- 5.2 Soci Ordinari: possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario tutti coloro che ne facciano richiesta avendo conseguito –presso Unimore- un diploma di laurea, una laurea triennale, una laurea specialistica, una laurea magistrale, una laurea a ciclo unico, una laurea VOD (ante DM 509/99), un dottorato di ricerca, una laurea ad honorem, oppure conseguito il titolo conclusivo in un master di I o II livello o in una scuola di specializzazione. Possono acquisire la qualifica di socio ordinario gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea magistrale, di dottorato o scuole di specializzazione di Unimore che ne facciano richiesta; l'iscrizione decade automaticamente nel momento in cui il titolo non venga conseguito.
- 5.3 Soci Sostenitori: sono Alumni, quindi Soci Ordinari, che decidono di sostenere l'Associazione versando un contributo economico.
- 5.4 Soci Onorari: sono soggetti, non Alumni, che si sono distinti per meriti di particolare rilevanza o per il particolare sostegno economico, finanziario, organizzativo all'associazione, in base a requisiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari possono essere persone fisiche, persone giuridiche e organizzazioni o enti pubblici e private.

- 5.5 Soci Docenti: Possono acquisire la qualifica di Socio Docente tutti i docenti strutturati, anche non Alumni, in servizio presso Unimore che ne facciano richiesta.
- 5.6 Soci Fondatori: sono Alumni che hanno costituito l'Associazione, presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.

Art.6 Diritti e obblighi dei Soci

6.1 I soci hanno diritto:

- a partecipare con diritto di voto all'assemblea annuale.
- a partecipare agli eventi patrocinati dall'associazione, in modo gratuito o con tariffe agevolate.
- a godere di una serie di servizi dedicati agli iscritti, in convenzione con Unimore, enti associati, esercizi convenzionati.
- 6.2 I soci sono obbligati a conformarsi allo Statuto ed alle decisioni prese dall'associazione.
- 6.3 L'iscrizione alla Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno salvo recesso o esclusione del Socio (vedi art. 7). Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati iscritti anche per l'anno successivo.

Art. 7 Cessazione della qualità di Soci

- 7.1 La qualità di Socio si perde per:
 - a) decesso
 - b) dimissioni
 - c) morosità accertata e dichiarata a cura del Consiglio Direttivo
 - d) esclusione deliberata dall'Assemblea per condotte contrarie alla Associazione o azioni riprovevoli compiute anche al di fuori dell'associazione.

Art. 8 Organi e Struttura dell'Associazione

- 8.1 Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) Organo di Controllo.
- 8.2 Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti, e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, sono vincolanti anche per i dissenzienti o assenti.
- 9.2 Ogni Socio ha diritto a un solo voto. E' ammesso conferire al massimo 5 deleghe per Socio; le deleghe sono conferite per mezzo scritto, anche via posta elettronica e non possono essere conferite senza specificare il nome del delegato.
- 9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 1/10 dei soci, su richiesta di 1/4 membri del Consiglio Direttivo o del Revisore Contabile, secondo le stesse modalità.
- 9.4 La convocazione viene effettuata almeno quindici giorni prima mediante comunicazione scritta a tutti i Soci tramite l'indirizzo mail comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione, o a quello eventualmente comunicato successivamente a cura dell'associato. La convocazione è pubblicata contestualmente sul sito web dell'associazione.
- 9.5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci personalmente o a mezzo di delega e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti e delibera a maggioranza.
- 9.6 Il Presidente o in sua assenza, se nominato il Vice Presidente, verifica la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea e nomina un segretario incaricato di redigere il verbale dell'assemblea che controfirmeranno entrambi.

9.7 L'assemblea:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle proposte all'ordine del giorno;

Con il voto favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto di voto:

- delibera sulle proposte di modifica al presente statuto;
- approva i bilanci consuntivi e preventivo;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.
- 9.8 Il voto è palese; sarà invece su scheda segreta in occasione delle nomine dei membri del Consiglio Direttivo.
- 9.9 L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
 argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti se il
 visionare, ricevere o trasmettere documenti sia necessario per la decisione da assumere;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura
 dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione
 nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio e
 video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
- 9.10 Le elezioni svolte dall'Assemblea possono avere luogo anche in forma telematica.

Art. 10 Presidente

- 10.1 Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente statuto, e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 10.2 Il Presidente dell'Associazione viene nominato fra i soci dal Consiglio Direttivo, resta in carica 2 anni ed rieleggibile.
- 10.3 Il Presidente può nominare un Vice Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo che lo sostituisca in caso di assenza e per esercitare determinate mansioni con delega espressa.
- 10.4 In caso di dimissioni od impedimento a proseguire il mandato, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla nuova designazione.

Art. 11 Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le funzioni riservate all'Assemblea dal presente Statuto o dalla normativa vigente in materia.

 Predispone i bilanci consuntivi e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati.
- 11.2 Tutti i Soci possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria.

- 11.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 a un massimo di 10 membri, oltre al Presidente. I membri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima della riunione.
- 11.5 In caso di dimissioni o decesso di un membro, il sostituto è il primo fra i non eletti all'ultima tornata con mandato fino alla successiva assemblea annuale.
- 11.6 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in forma telematica.

Art 12 Organo di controllo

- 12.1 Al fine di vigilare sull'osservanza del presente Statuto e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, l'Assemblea nomina un revisore contabile tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
- 12.2 Il revisore redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea annuale.
- 12.3 Il revisore qualora lo ritenga opportuno può chiedere la convocazione dell'Assemblea.

Art. 13 Gestione Finanziaria

- 13.1 L'esercizio sociale dura un anno e si chiude al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'assemblea.
- 13.2 Non possono essere distribuiti gli eventuali utili o avanzi di gestione.

Art. 14 Scioglimento e Liquidazione

- 14.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea.
- 14.2 L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio sociale tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare ad associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Controversie

15.1 Tutte le eventuali controversie tra associati e l'associazione saranno sottoposte al Difensore Civico di Ateneo il quale giudicherà quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità.

Art. 16 Norma transitoria

- 16.1 Per i primi due anni dalla costituzione dell'Associazione il ruolo di Presidente spetterà al Magnifico Rettore.
- 16.2 Per i primi due anni dalla costituzione dell'Associazione sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori e un rappresentante per ogni associazione già formalmente costituita